

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza n. 137/09/09 della CTR dell'Abruzzo, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, sono stati accolti i ricorsi della contribuente, Alfa srl, avverso gli avvisi di accertamento per IRPEG ed IRAP, relativi agli anni 2000 e 2001. La CTR, in particolare, affermava che la contribuente aveva fornito una persuasiva giustificazione alla apparente antieconomicità dell'acquisto di veicoli ad un prezzo superiore a quello della successiva rivendita, avendo evidenziato che tale acquisto era finalizzato ad incentivare la vendita di veicoli nuovi: essa sopravvalutava infatti i veicoli usati, ceduti in permuta dagli acquirenti, invece che praticare uno sconto sul prezzo di acquisto, ottenendo identico risultato economico. La contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia il difetto di motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione all'art. 360 n. 5) c.p.c., lamentando che non sarebbe stato specificamente esplicitato l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione. Rileva in particolare che, pur essendo in linea teorica condivisibile una strategia, quale quella dedotta dalla contribuente, diretta ad incentivare gli acquisti di nuovi autoveicoli sopravvalutando i veicoli usati ceduti in permuta dagli acquirenti, la CTR avrebbe dovuto dare conto, in modo puntuale, di tutti i passaggi economico-contabili, in modo da dimostrare la correttezza dell'operazione. La censura va disattesa per difetto di autosufficienza.

La CTR ha infatti accertato, con valutazione di fatto, che, in quanto logicamente ed adeguatamente motivata non è sindacabile in questa sede, che la contribuente aveva dato persuasiva dimostrazione del fatto che la "sopravvalutazione dell'usato" costituiva un incentivo per l'acquisto di veicoli nuovi.

A fronte di tale statuizione l'Agenzia ha genericamente affermato la carenza motivazionale della sentenza impugnata, ma non ha in alcun modo evidenziato l'esistenza di specifici elementi idonei ad inficiarne l'impianto motivazionale. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c. lamentando la violazione del criterio di ripartizione dell'onere della prova, in quanto la CTR avrebbe richiamato l'esistenza di una determinata prassi commerciale nel settore di riferimento, senza porre a fondamento della decisione specifiche, precise e puntuali dimostrazioni economico-contabili. Pure tale censura è infondata.

La CTR ha infatti affermato che la incontrovertibile sopravvalutazione dei veicoli usati

acquisiti in permuta dalla contribuente andava inserita nel contesto complessivo dell'operazione, ritenendo dunque che, a fronte della valutazione di antieconomicità da parte dell'Agenzia e del conseguente accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/73, la contribuente avesse fornito un'adeguata giustificazione.

Non è dunque ravvisabile la dedotta violazione del criterio di ripartizione dell'onere della prova posto dall'art. 2697 c.c., atteso che la CTR ha appunto ritenuto che la contribuente avesse assolto all'onere della prova contraria, sulla stessa gravante, a fronte della presunzione *iuris tantum* derivante dalla antieconomicità dei veicoli ceduti in permuta, posta a fondamento dell'accertamento dell'Ufficio.

Il ricorso va dunque respinto e l'Agenzia va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione alla contribuente delle spese del presente giudizio, che liquida in 9.000,00 € per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%.